

TI_GERICHTE 12.2018.120 vom 9. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.120

FR: TI_GERICHTE 12.2018.120 du 9 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2018.120 del 9 giugno 2020

Regeste

Pretesa di risarcimento danni contro la banca che ha realizzato un pegno posto su averi asseritamente di pertinenza dell'attore, senza che questi avesse dato il suo consenso; titolarità degli averi bancari, legittimazione attiva, assunzione di nuove prove

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l'appello 14 settembre 2018 contro la decisione 2 agosto 2018 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta 2 novembre 2018 dell'appellata.

E. 2

Questi accertamenti non sono contestati con l'appello.

E. 3

Nel seguito, il Pretore ha esaminato se vi fosse la prova che uno o più conti, pur non indicando l'attore quale titolare o ADE, contenessero averi di sua pertinenza che abbiano poi alimentato O_____ 2 e S_____ 2. A tal riguardo, ha osservato che all'attore incombeva l'onere della prova piena ai sensi dell'art. 8 CC, significando ciò che di principio, seppure i fatti non debbano essere stabiliti con una sicurezza pari al 100%, ossia senza alcuna ombra di dubbio, degli eventuali dubbi devono comunque apparire irrilevanti. Il giudice di prime cure ha dunque valutato la tesi attorea secondo cui tutte le relazioni presso _____ (M_____ e I_____) e presso _____ (IN_____, B_____, N_____, conto senza nome n. _____, O_____ e OD_____) sarebbero state finanziate negli anni '90 da un conto di cui l'attore era titolare presso il _____ (e che aveva una consistenza pari all'incirca a 29 miliardi di lire italiane, denaro ereditato dal padre P_____). Gli averi sarebbero stati trasferiti presso _____ e _____ e intestati a terze persone per motivi di confidenzialità, e meglio per tutelare AP 1 alla luce del procedimento penale italiano di cui era oggetto nel contesto delle inchieste denominate " mani pulite ". In sostanza, il Pretore ha accertato che detta tesi non ha trovato riscontri oggettivi ed è stata smentita da svariate risultanze agli atti (attestanti piuttosto che il proprietario degli averi fosse _____ R_____). Ciò ha condotto il primo giudice ad accertare che i dubbi in merito alla fondatezza della tesi attorea sono tutt'altro che irrilevanti, di qui la reiezione della petizione per assenza di legittimazione attiva.

E. 4

Innanzitutto, il Pretore ha osservato che secondo le testimonianze di _____ N_____ (consulente prima presso _____, e poi presso AO 1 anche per i due conti oggetto della controversia) e di _____ D_____ (già attivo presso _____, ex funzionario e attuale membro del CdA di AO 1), gli averi provenienti dal _____ e confluiti prima alla _____ e poi alla AO 1 erano di proprietà di _____ R_____ e facevano parte dei suoi risparmi personali, giusta quanto riferito dalla direzione generale del _____, secondo la quale il medesimo era un loro cliente stimato sopra i 20-30 miliardi di lire. _____ N_____ ha inoltre dichiarato che l'attore non era mai stato il suo interlocutore con riguardo a S_____ 2 e O_____ 2, e che solo in alcune occasioni gli ha fornito un rendiconto su richiesta di _____ G_____, il quale voleva dimostrare al "cugino" la sua bravura nella gestione patrimoniale. A tal riguardo, il Pretore ha pure osservato che, malgrado _____ R_____ non fosse azionista (se non assai minoritario) della _____ S.p.A. e il suo ruolo all'interno della società fosse di mera natura amministrativa e di organo, ciò non significava che egli non potesse avere una sostanza propria, anche consistente. La sua attività professionale, da moltissimi anni, era quella di commercialista, ed egli (come pure _____ G_____) poteva dunque effettuare investimenti di capitali propri, oltre che seguire da sempre le questioni economiche private dell'intera famiglia _____, sia direttamente, sia attraverso la società P_____ (dove egli stesso aveva una partecipazione significativa).

E. 5

Il giudice di prima sede ha poi ritenuto poco credibile la tesi di confidenzialità invocata dall'attore e la sua asserita volontà di tutelarsi avvalendosi della collaborazione di _____ G_____. Da una parte appare improbabile che l'attore, quale imprenditore a capo di una grande azienda, abbia deciso di trasferire su numerosi conti, dei quali _____ G_____ era titolare e ADE, ingenti capitali, lasciandoli quindi nelle mani di un giovane con cui non era nemmeno in buoni rapporti, e ciò anche dopo le perdite sorte alla società P_____, trattandosi di un'operazione evidentemente pericolosa. D'altra parte, invece di spossessarsi di questi soldi l'attore avrebbe potuto trovare una moltitudine di soluzioni differenti, optando ad esempio per la creazione di uno schermo societario, che gli avrebbe permesso di mantenerne la disponibilità. I conti L_____, L_____ e S_____ erano del resto intestati a AP 1 malgrado vi fossero accreditati e movimentati milioni di Euro. In particolare, i primi due sono stati aperti nel 2004, così come S_____ e D_____ (intestati invece a _____ G_____). È in tal senso che devono essere valutati i bonifici 27 luglio 2004 provenienti dal conto M_____ in favore di L_____ e L_____, rispettivamente di S_____ e D_____: gli averi appartenenti all'attore sono stati accreditati su conti a lui intestati, dovendosi per contro presumere che il denaro depositato su S_____ e D_____ appartenesse a _____ G_____.

E. 6

Quanto alla sostanza dell'attore, il giudice di prime cure ha osservato che gli atti sono gravemente carenti riguardo alla successione paterna, tanto che di questa eredità (e in particolare del denaro depositato presso il _____ che l'attore sostiene di avere ereditato dal padre) nulla è dato sapere. Inoltre, malgrado il teste _____ P_____ abbia dichiarato di avere appreso da _____ R_____ che i soldi depositati presso

il _____, pari all'incirca a 20 miliardi di lire italiane, appartenessero a AP 1, tale testimonianza per sentito dire non adempie i presupposti dell'art. 169 CPC, deriva da una persona ormai deceduta ed è in contrasto con quanto riferito da _____ N _____ ed _____ D _____. Lo stesso dicasi per il consulente _____ Pi _____, avendo egli soltanto dichiarato, riguardo al conto M _____, che per quanto di sua memoria, _____ R _____ gli disse che questi soldi provenivano da AP 1, ritenuto altresì che la testimonianza nel suo insieme è stata particolarmente generica e incerta. Inoltre, il Pretore ha considerato non pertinenti le dichiarazioni del suddetto teste in relazione alla D _____ SA, società _____ costituita per il tramite della S _____ e che deteneva a titolo fiduciario delle partecipazioni della _____ S.p.A. non dichiarate al fisco e poi ufficialmente acquisite tramite _____ R _____, ritenuto che il teste non ha saputo indicare la provenienza dei soldi confluiti alla _____ che hanno finanziato l'operazione. Parimenti inconcludente la sua affermazione generica, nemmeno convalidata dalla produzione di un contratto e non riconducibile ai conti e ai soldi oggetto di causa, secondo cui "la S _____ avait un contrat avec _____ R _____ qui avait déclaré agir en son nom et pour le compte de AP 1 ". _____ Pi _____ nemmeno ha confermato l'esistenza del conto I _____, bensì vi ha fatto soltanto un riferimento generico, ritenuto che _____, in seguito all'edizione di documenti a lei diretta, ha indicato che tale conto non esisteva.

E. 7

Con l'impugnato giudizio, il primo giudice ha altresì rilevato che le testimonianze di _____ A _____, _____ B _____ e _____ Mo _____, secondo le quali l'attore aveva dei conti in Svizzera, non hanno attinenza concreta con i soldi oggetto di causa, e che comunque le testimonianze di _____ B _____ e di _____ Me _____ (il quale ha dichiarato di avere comunicato a _____ G _____ che avrebbe dovuto restituire i soldi perduti a seguito dell'escussione del pegno e che questi non ha ribattuto) hanno carattere puramente indiziario. Lo stesso dicasi quanto all'esistenza di una procura generale in favore di AP 1 e di un atto di pegno in favore della _____ SA (ramo svizzero della _____ S.p.A.) sui conti O _____ e OD _____ (doc. B e C).

E. 8

Infine, il Pretore ha accertato che i doc. Q e R non possono dimostrare che l'attore fosse proprietario del denaro in questione. È difatti inverosimile che il doc. Q si riferisca a O _____ 2 e S _____ 2, dove l'attore non poteva dare istruzioni né movimentare i conti (com'è invece indicato in questo scritto), mentre il doc. R è riferito a P _____.

E. 9

Siccome il gravame, oltre alle contestazioni di merito, contiene censure di natura procedurale, è opportuno chinarsi dapprima su di esse. L'appellante sottolinea come il primo giudice abbia limitato le sue richieste di edizione documenti e subordinato l'ammissione di quelle rimaste in sospeso all'esito dell'istruttoria (v. anche sopra, consid. H e I). Dopo essere stato sollecitato a pronunciarsi sulle rimanenti prove con scritto 7 dicembre 2016, con ordinanza 13 aprile 2017 il Pretore avrebbe inaspettatamente sancito la limitazione del procedimento al tema pregiudiziale e chiuso a tal riguardo l'istruttoria senza dare alle parti la possibilità di esprimersi a tal riguardo, e in particolare sulla rilevanza delle prove rimaste in sospeso per la questione pregiudiziale.

E. 10

Di principio, prima dell'emanazione di una decisione (anche pregiudiziale, incidentale o ordinatoria) le parti hanno il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC), segnatamente quando essa ha un impatto considerevole sulle loro posizioni e può pregiudicarle (v. DTF 105 Ia 193, consid. 2 cc), ciò che è funzionale al chiarimento della fattispecie e alla concretizzazione del diritto di partecipazione delle parti alla procedura. Tale diritto, pur essendo di natura formale, per cui una sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione viziata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, è nondimeno limitato dalla buona fede nell'agire processuale delle parti (art. 52 CPC), le quali devono invocare la violazione senza tardare. Ulteriori eccezioni vengono ammesse dalla giurisprudenza non solo quando la violazione non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso ha la medesima cognizione di quella inferiore, ma anche quando manca l'interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata (in particolare quando la violazione non ha avuto alcuna influenza sulla procedura, quando l'annullamento non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura), rispettivamente quando il ricorrente, pur denunciando la violazione del suo diritto di essere sentito, non contesta il merito della decisione e non spiega quali censure avrebbe espresso, se ne avesse avuto la possibilità (DTF 4 A_630/2018 del 17 giugno 2019, consid. 7.1; DTF 5A_126/2018 del 14 settembre 2018, consid. 5; DTF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 3.1.3; DTF 143 IV 380, consid. 1.4.1; DTF 5D_119/2017 del 20 luglio 2017, consid. 2.1; DTF 137 I 195, consid. 2.3.2; DTF 4A_153/2009 del 1° maggio 2009, consid. 4.1; DTF 5P.456/2006 del 23 marzo 2007, consid. 2.1.3; DTF 126 III 249, consid. 3c; DTF 2P.20/2005 del 13 aprile 2005, consid. 3.2).

E. 11

Nel caso concreto, sin dall'inizio della procedura l'attore ha sottolineato come i rapporti di proprietà sui fondi in questione fossero elementi di fondamentale sostegno alle sue tesi, ribadendolo nel proseguo della causa (v. ad esempio il verbale di prime arringhe del 26 settembre 2013, p. 3-5). Ciò è stato parimenti rimarcato dal primo giudice nella sua disposizione ordinatoria 20 dicembre 2013, ove però aveva inizialmente deciso di istruire detto tema unitamente a quello dell'eventuale responsabilità della banca. Nel seguito, dopo che con scritto 7 dicembre 2016 l'attore l'aveva sollecitato a pronunciarsi sulle prove rimaste in sospeso, a suo dire determinanti per chiarire la provenienza dei fondi in oggetto (considerato pure che, sin dal momento della loro proposizione, incombe alle parti spiegare perché le prove siano rilevanti per la fattispecie, e cosa dovrebbero dimostrare), il Pretore ha deciso di limitare il procedimento a quel tema (facoltà a lui concessa indipendentemente dalle richieste delle parti) e di chiudere l'istruttoria a tal riguardo, a fronte delle prove già esperite, della titolarità dei suddetti conti, della natura indagatoria delle richieste probatorie e del suo potere di apprezzamento anticipato. La decisione non è stata contestata dall'attore, che anche nelle sue conclusioni scritte 19 luglio 2017 non ha sollevato alcuna doglianza, rilevando piuttosto la necessità di una decisione preliminare riguardante la proprietà dei fondi (p. 2 in fondo), postulando di essere dichiarato l'ADE del denaro in questione (p. 28) e contestando la scelta procedurale del primo giudice solo dopo aver conosciuto l'esito del giudizio di merito. D'altronde, in questa sede l'appellante non censura esplicitamente una violazione del suo diritto di essere sentito, e per quanto riguarda la limitazione del procedimento, neppure sostiene che essa non fosse opportuna o che gli abbia causato un

pregiudizio. Ne consegue che la censura non merita tutela e non può dunque condurre a un annullamento della decisione pretorile.

E. 12

Con l'impugnativa, l'appellante sostiene di avere dimostrato, sulla base delle risultanze agli atti, di essere l'ADE degli averi in questione, e che nel caso permangano ancora degli dubbi egli ha diritto all'assunzione di svariati mezzi di prova respinti dal primo giudice che permetterebbero di chiarire ulteriormente l'origine del denaro, assunzione che sarebbe giustificata da quanto emerso nell'istruttoria. Pertanto, si esaminerà dapprima la situazione sulla base degli accertamenti pretorili, delle censure appellatorie e degli elementi concretamente a disposizione, per poi valutare se le richieste istruttorie dell'appellante possano eventualmente essere accolte.

E. 13

L'appellante rileva che, contrariamente a quanto osservato dal Pretore, le sue tesi e il suo interrogatorio sarebbero del tutto credibili e coerenti. Ciò sarebbe da una parte attestato dalla sua conoscenza di dettagli confidenziali di determinate operazioni bancarie effettuate da _____ G _____ (segnatamente dell'ammontare degli averi presso LGT, compatibile con le cifre da lui indicate nel doc. L, e dei trasferimenti di denaro dalla suddetta banca a AO 1 e _____), che confermerebbe il suo coinvolgimento in tali fondi. D'altra parte, nel periodo in questione era usuale per gli italiani facoltosi nascondere il proprio denaro tramite terzi. Tale terzo nel caso concreto era inizialmente _____ R _____, figura quasi paterna, e nel seguito _____ G _____, persona comunque legata alla famiglia che si intendeva di finanza e di borsa, ritenuto che per i conti in questione (comunque comprendenti solo una parte delle sue fortune) erano state anche previste delle procure in favore di famigliari quali _____ P _____, suo ex cognato. La necessità di riservatezza era dovuta all'inchiesta penale che l'ha coinvolto negli anni Novanta, né può essere smentita dalla breve apertura per pochi mesi del conto S _____ (v. doc. 12), mentre i conti L _____ e L _____ sono stati aperti solo nel 2004, quando la procedura penale era ormai conclusa, e ciò da lui personalmente a fronte dei suoi legami pregressi con _____, che invece non sussistevano con AO 1. A dire dell'appellante, egli non aveva ragione di non fidarsi di _____ G _____, ritenuto che le perdite subite dalla società P _____ e causate da quest'ultimo sono intervenute soltanto nel 2008 (ovvero dopo l'apertura dei conti in esame), che a inizio 2009 _____ G _____ è stato liquidato da P _____ senza che vi fossero discussioni, e che uno schermo societario non avrebbe garantito l'occultamento dell'ADE. Del resto sul conto M _____, malgrado fosse intestato a _____ G _____ sin dal 1997, si trovavano forzatamente dei suoi averi, in considerazione dei versamenti diretti ai conti L _____ e L _____, a conferma di quanto da lui sempre esposto. Le sue tesi avrebbero inoltre trovato conferma in numerosi riscontri istruttori, che contraddirebbero invece le tesi e i testi della controparte.

E. 14

Le censure non sono atte a sovvertire il giudizio pretorile. Come già osservato dal primo giudice e rimarcato dall'appellata con la risposta al gravame, le tesi dell'appellante non sono così trasparenti come questi pretende. Con la petizione (v. p. 3), egli ha certamente evidenziato i conti svizzeri a suo dire a lui riconducibili. Quanto all'origine dei relativi averi, ha inizialmente rilevato come suo padre P _____ avesse, nel corso degli anni,

depositato in Svizzera ingenti somme, che vi sono restate fino alla sua morte (avvenuta nel 1966), per poi essere da lui ereditate. Detta tesi non ha trovato alcun riscontro negli atti, ove non vi è alcuna traccia di conti o averi depositati in Svizzera prima del 1966. Nel suo interrogatorio (verbale del 22 marzo 2016, p. 3-5), l'attore ha poi modificato la propria versione dei fatti, sostenendo che gli averi deriverebbero in parte da un'operazione avvenuta nel 1976 (riguardante il trasferimento presso _____ di un'ingente somma formalmente destinata all'acquisto delle azioni della _____ S.p.A. detenute fiduciariamente dalla società D _____ SA), e in parte da trasferimenti avvenuti negli anni Novanta da conti presso il _____ di cui era titolare e intestatario in favore di relazioni aperte presso _____. I riscontri istruttori tuttavia non confermano in alcun modo l'esistenza di queste relazioni presso il _____ intestate a AP 1, laddove in tale caso, egli avrebbe potuto fornire la documentazione atta a dimostrare le sue affermazioni e le movimentazioni dei conti, ciò che non ha fatto. Infine, l'attore ha cambiato nuovamente versione sostenendo che gli averi presso il _____ fossero intestati fiduciariamente a _____ R _____, rinunciando però a produrre o richiedere prove relative alla suddetta banca italiana. La conoscenza, da parte dell'attore, di talune operazioni effettuate da _____ G _____ non può certo bastare per dimostrare le sue tesi, ritenuto pure che il doc. L è del tutto oscuro e che, come appena visto, in altre circostanze le sue cognizioni sono risultate alquanto incerte. Si possono ulteriormente citare, ad esempio, le sue dichiarazioni riguardanti gli averi sui conti IN _____ e B _____, a suo dire trasferiti presso _____ (v. verbale del 22 marzo 2016, p. 5), mentre secondo quanto accertato dal Pretore e non contestato in questa sede, essi hanno alimentato delle relazioni dall'ignota titolarità presso _____. Per quanto riguarda P _____, pur volendo ammettere che le perdite da essa subite nel 1999 fossero imputabili a una terza persona, risulta altresì dalle dichiarazioni dei testi che tale circostanza aveva indotto l'attore a dubitare delle capacità gestionali di _____ G _____, o perlomeno a esercitare un maggiore controllo sugli investimenti seguiti tramite la società, ritenuto che essa ha successivamente subito, nel 2008, nuove importanti perdite imputate a _____ G _____ (teste Ga _____, verbale 21 marzo 2016, p. 3-4; teste _____ Me _____, verbale 26 novembre 2015, p. 8-9; teste _____ N _____, verbale 19 novembre 2015, p. 3). Comunque sia, le tesi dell'attore espongono effettivamente operazioni e comportamenti azzardati, potendosi attendere da un imprenditore con una certa dimestichezza negli affari di tenere una chiara traccia o un certo controllo nel caso decida di affidare a terze persone ingenti somme di denaro, laddove il mantenimento di tale status quo nel periodo successivo al 2004, quando a suo dire egli non aveva più motivo di nascondere il suo coinvolgimento, suscita ancora maggiori perplessità. Per il resto, i riscontri istruttori citati dall'appellante verranno esaminati nei considerandi che seguono. Va ad ogni modo precisato che egli, gravato dall'onere della prova piena, doveva dimostrare non solo se e su quali conti si trovassero depositati dei suoi averi, ma anche il relativo ammontare.

E. 15

L'appellante critica il primo giudice per aver ritenuto che la riconducibilità degli averi depositati presso il _____ a _____ R _____ fosse verosimile, e gli rimprovera un esame a senso unico delle testimonianze, rispettivamente un'attribuzione di peso eccessivo a quelle dei funzionari di banca attivi presso _____/AO 1, vicini alla convenuta e gravati da conflitto d'interessi. In particolare, il teste _____ N _____ era il consulente responsabile dei conti escussi, e il teste _____

D _____, oltre a essere stato attivo presso _____, è un ex funzionario e attuale membro del CdA di AO 1. Le loro due testimonianze inoltre si contraddirebbero, avendo solo il primo fatto riferimento a una correlazione fra il denaro di _____ R _____ e la _____ S.p.A. Inoltre, essi non avrebbero dovuto confidare senza riserve su quanto riferito dalla direzione del _____, ovvero la versione di comodo secondo la quale _____ R _____ disponesse di una fortuna pari a 20 miliardi di Lire, che in realtà non poteva essere stata accumulata da un semplice commercialista (v. teste _____ P _____, verbale del 29 febbraio 2016, p. 6). Aggiungasi che secondo le testi _____ Mo _____ e Ga _____, negli ultimi anni di vita _____ R _____ si trovava in una situazione economica precaria e si faceva mantenere da AP 1, non essendo la relativa spiegazione fornita da _____ G _____, ovvero che egli si fosse spossessato dei propri beni siccome la moglie giocava d'azzardo, affatto credibile.

E. 16

Ora, fra le testimonianze di _____ N _____ e _____ D _____ non vi è alcuna contraddizione, avendo il primo semplicemente fornito un'informazione in più rispetto al secondo, ovvero che secondo quanto riferitogli dal direttore del _____, _____ R _____ era l'artefice della crescita e dello sviluppo della _____ S.p.A. dopo la morte del fondatore P _____. È pur vero, d'accordo con l'appellante, che la testimonianza dei due testi, visti i legami con la convenuta, deve essere apprezzata con prudenza, ma si deve altresì considerare che essi (soprattutto _____ N _____) sono i testi più cognitivi della fattispecie da dimostrare, ma pure che quasi tutte le testimonianze citate dall'appellante derivano da persone a lui legate da rapporti professionali di lungo corso, di amicizia o di parentela (personale subordinato della _____ S.p.A., l'ex cognato, sua sorella), e dunque da esaminare con altrettanta circospezione. Inoltre, come già rilevato dal Pretore e non opportunamente contestato con il gravame, non appare per nulla inverosimile che _____ R _____, negli anni Novanta, disponesse di ingenti somme di denaro, derivanti ad esempio da P _____ (società da lui creata e di cui deteneva una quota di proprietà), dalla sua attività per la _____ S.p.A., dall'amministrazione finanziaria e patrimoniale svolta a beneficio dell'intera famiglia _____, dalla sua ulteriore attività quale commercialista, da suoi investimenti personali, oppure dalla sua attività per la _____, della quale era vicepresidente (teste _____ P _____, verbale del 29 febbraio 2016, p. 4-5 e 8; _____ Me _____, verbale del 26 novembre 2015, p. 6, 8 e 10). D'altronde, la tesi di _____ G _____ relativa allo spossessamento di denaro e ai debiti di gioco della moglie di _____ R _____ ha trovato un riscontro nello stesso interrogatorio di AP 1 (verbale del 4 maggio 2016, p. 6) e nella testimonianza di Ga _____ (verbale del 21 marzo 2016, p. 6).

E. 17

L'appellante rimprovera al giudice di prime cure di avere indebitamente negato l'importanza di prove da lui presentate che confermerebbero la sua posizione e contraddirebbero quella della controparte. Egli sottolinea come nell'estate 2005, sua moglie e i suoi tre figli avrebbero dovuto ricevere procura in relazione ai conti intestati a _____ G _____ presso AO 1, e che ciò sarebbe spiegabile unicamente con la proprietà di AP 1 su tali averi, circostanza a torto ignorata dal primo giudice. Inoltre, le procure sarebbero state riferite ai conti O _____ 2 e S _____ 2, a quel momento

già aperti, mentre O _____ e S _____ erano a suo dire già stati chiusi. La censura tuttavia non può essere seguita. Seppure l'ipotizzato conferimento di procure ai famigliari sia stato confermato da _____ N _____ e può essere tenuto in considerazione unitamente al resto degli elementi a disposizione, la conclusione che ne trae l'appellante è funzionale alla sua visione soggettiva e non può ritenersi acclarata, non potendo l'eventuale coinvolgimento suo o di suoi famigliari tramite il conferimento di procure dimostrare se e su quali conti vi fosse denaro di sua pertinenza, e per quale ammontare. Ad ogni modo, _____ N _____ ha spiegato che le procure non si riferivano a S _____ 2 e O _____ 2, bensì a S _____ (n. _____) e a O _____ (n. _____), rispettivamente che _____ G _____ ha infine deciso di non conferire queste procure, che non sono dunque state formalizzate (verbale del 19 novembre 2015, p. 6-7), né risulta che nel seguito AP 1 abbia intrapreso dei passi per contrastare tale decisione, ciò che nel contesto in esame appare incomprensibile. Peraltro, nemmeno è possibile accertare con la necessaria chiarezza che al momento della firma delle procure da parte dei suddetti famigliari, O _____ e S _____ fossero già stati chiusi.

E. 18

L'appellante rileva parimenti come anche il suo ex cognato _____ P _____, a suo dire disinteressato all'esito della lite e vicino al sostrato fattuale della causa, abbia dichiarato di avere saputo da _____ R _____ che quest'ultimo, nel periodo compreso fra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, amministrava presso il _____ all'incirca 20 miliardi di lire di pertinenza di AP 1, e che _____ R _____ gli aveva pure chiesto di diventare procuratore dei fondi svizzeri di proprietà dell'attore. In particolare, egli avrebbe dovuto ottenere procura sui conti IN _____ e B _____ (v. doc. 9 e 10), poi non concessa. L'argomentazione appellatoria secondo cui il teste sarebbe del tutto disinteressato e avrebbe un'alta attendibilità non può essere seguita, nella misura in cui quest'ultimo è stato cognato dell'appellante, ha dichiarato di essere tutt'ora a lui legato da un rapporto di amicizia (verbale del 29 febbraio 2016, p. 4 e 7) e ha riferito quanto apparentemente riportatogli da una terza persona ormai deceduta (che pur essendo una figura chiave nella presente controversia, non può confermare tale assunto, v. anche art. 169 CPC), dichiarazioni comunque decisamente in contrasto con quelle di _____ N _____ ed _____ D _____. Inoltre, il teste ha riferito di non sapere in quali banche o presso quali conti si trovassero i fondi svizzeri dell'attore (verbale del 29 febbraio 2016, p. 5-7). Ritenuto che la presenza di averi di AP 1 presso il _____ su imprecisati conti non esclude quella simultanea di averi di _____ R _____, la testimonianza non può pertanto essere decisiva, non spiegando se e quanti di questi soldi siano stati trasferiti in Svizzera, e su quali relazioni. Per quanto riguarda le procure, invece, vale quanto già esposto al considerando 17, ritenuto in ogni caso che, giusta quanto accertato dal primo giudice, i fondi depositati sui conti B _____ e IN _____ non hanno alimentato O _____ 2 o S _____ 2, bensì sono stati trasferiti presso _____, laddove l'appellante neppure sostiene il contrario né tantomeno dimostra che i suddetti conti presso _____ fossero a lui riconducibili. Sotto tali aspetti, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica.

E. 19

Secondo l'appellante, il giudice di prima sede non avrebbe nemmeno tenuto in debita considerazione quanto dichiarato da _____ Pi _____, teste neutro al di sopra di

ogni sospetto, e le circostanze riguardanti la società D_____ SA in relazione agli averi depositati presso _____. Secondo quanto riferito al teste da _____ R_____, almeno una parte di tali averi apparteneva all'attore. _____ Pi_____ avrebbe inoltre spiegato in maniera chiara e coerente l'origine di questi fondi: in principio, _____ R_____ ha costituito per il tramite della S_____ (che agiva anche per conto dell'attore) la società D_____ SA, alla quale far detenere a titolo fiduciario le azioni della _____ S.p.A. non dichiarate al fisco (in realtà appartenenti solo al padre dell'attore, come attestato dal doc. V, p. 31), e ciò ai fini della successione. In un periodo successivo l'attore e _____ R_____ hanno acquistato ufficialmente i titoli. La D_____ SA ha incassato il denaro (pari all'incirca a 4-5 milioni di franchi), poi piazzato secondo le indicazioni di _____ R_____, ovvero sul fondo I_____ presso _____. L'esistenza del suddetto conto sarebbe dunque acclarata, e sarebbe parimenti evincibile dal doc. 10, come pure sarebbe dimostrata l'appartenenza degli averi presso _____ all'attore. Il passaggio delle azioni della società _____ S.p.A. (e quindi della fortuna ivi riferita) e la successione da P_____ al figlio AP 1 sarebbero stati pertanto documentati e dimostrati, contrariamente a quanto indicato dal primo giudice.

E. 20

Per quanto riguarda la successione paterna, la censura dell'appellante non sovverte gli accertamenti pretorili: il passaggio delle azioni della _____ S.p.A. è solo uno degli aspetti della successione, mancando per contro spiegazioni relative al passaggio degli ulteriori averi di P_____ (in particolare degli averi apparentemente depositati presso il _____). Quanto alle dichiarazioni di _____ Pi_____, l'appellante vi estrapola delle conclusioni tutt'altro che certe e si limita a opporre una propria tesi alle considerazioni del primo giudice senza confrontarvisi debitamente. Il teste ha osservato che, per quanto di sua conoscenza, le partecipazioni azionarie della _____ S.p.A. confluite nella D_____ SA appartenevano in comune a _____ R_____ e a AP 1, di non sapere da dove provenissero i fondi destinati alla loro acquisizione formale (avvenuta nel 1976), e che tali fondi (4-5 milioni di franchi) sono stati piazzati secondo le indicazioni di _____ R_____, senza dichiarare in modo univoco che i conti destinatari fossero I_____ o M_____ (quest'ultimo in ogni caso aperto solo nel 1997, più di vent'anni dopo). Egli ha piuttosto riferito che vi erano una o più relazioni intestate alla S_____ aventi _____ R_____ quale ADE, e che quest'ultimo aveva dichiarato che una parte del denaro (di cui non conosceva l'ammontare) apparteneva a AP 1. Il teste ha nel seguito osservato che i nomi "M_____" e "I_____" non gli erano sconosciuti, che sul conto M_____ erano confluiti averi supplementari (all'incirca 2 milioni di franchi) provenienti da una banca ticinese non meglio specificata - che secondo quanto riferitogli da _____ R_____ appartenevano a AP 1 - e che non conosceva il destino di tali fondi una volta chiuse le relazioni presso _____ (verbale del 19 agosto 2014, p. 3-6). Evidentemente, considerato che la pertinenza delle somme menzionate dal teste (6-7 milioni di franchi complessivi) è del tutto incerta, che mancano dettagli sulle movimentazioni delle varie relazioni e che sul solo conto M_____, nel luglio 2004, erano depositati quasi 15 milioni di franchi, la titolarità degli averi presso _____ (e meglio chi fosse proprietario del denaro, per quale ammontare e su quali conti) è tutt'altro che acclarata. Quanto al plico doc. 10, esso si limita a indicare che sul conto L_____ sono stati versati dei soldi provenienti da un conto denominato "I_____". Pur volendo ammettere la sua esistenza, l'edizione di

documenti da _____ non ha condotto ad alcun esito, né ha confermato legami fra il suddetto conto e le persone coinvolte nella presente controversia o menzionate dal teste _____ P _____, non esistendo alcun conto I _____ avente quale titolare AP 1 o avente quest'ultimo o i suoi famigliari quali procuratori, né alcun conto I _____ avente quale titolare la S _____ e quale ADE _____ R _____, né alcun conto I _____ avente quale titolare _____ R _____ o _____ G _____ e quale ADE uno di questi due o la S _____. Nessun riscontro agli atti permette di accertare che il conto I _____ sia in relazione con la controversia in esame e abbia alimentato i conti O _____ 2 o S _____ 2. Ne discende che le censure appellatorie sono in parte irricevibili, e in parte infondate nel merito.

E. 21

L'appellante critica il Pretore per non aver tenuto in debita considerazione le testimonianze di _____ B _____, _____ F _____ e _____ Mo _____, i quali hanno confermato che AP 1 aveva degli averi o conti a lui riconducibili presso _____/AO 1. _____ B _____ ha in particolare osservato in modo preciso e oggettivamente verificabile che una somma destinata a AP 1 è stata versata, alla presenza di _____ N _____ e _____ G _____, su un conto _____ di pertinenza dell'attore, e ciò nel 1998, quando S _____ era già stato chiuso e AP 1 non disponeva di conti a lui personalmente intestati. Il medesimo teste e _____ F _____ hanno anche dichiarato che AP 1 fra il 1994 e il 1999 ha versato loro delle somme presso _____, ove essi avevano a tal scopo aperto dei conti tramite _____ G _____ e _____ N _____. _____ Mo _____ ha inoltre riferito che AP 1 soleva recarsi a _____ presso la banca AO 1, dove aveva del denaro, rispettivamente che egli aveva _____ N _____ quale referente, che fra il 2006 e il 2008 cercava pure telefonicamente. Ora, questi contatti sono stati fermamente smentiti dal suddetto consulente, che ha dichiarato di non aver mai avuto AP 1 quale interlocutore, se non in occasione della firma di procure oppure su richiesta di _____ G _____, il quale voleva mostrare all'attore i buoni risultati delle sue strategie d'investimento (verbale 19 novembre 2015 di _____ N _____, p. 3-7). Le sue dichiarazioni, a fronte del contrasto con quelle fornite dai testi attorei e della delicatezza dell'argomento (possibili versamenti in nero), vanno certamente apprezzate con cautela. Non si può però omettere di menzionare anche la vicinanza dei testi _____ B _____, _____ F _____ e _____ Mo _____ all'attore (i primi due quali collaboratori di lunga data e membri del CdA della _____ S.p.A., la terza quale segretaria personale di AP 1). Come osservato dal Pretore e non debitamente contrastato con il gravame, tali dichiarazioni non sono sufficientemente riferite ai due conti oggetto della controversia: nessuno dei testi chiarisce difatti di quali conti si trattasse, quanti averi dell'attore vi fossero depositati, e se essi siano o meno confluiti sulle relazioni S _____ 2 o O _____ 2. Le censure appellatorie non possono dunque sovvertire il giudizio pretorile.

E. 22

A mente dell'appellante, sarebbero determinanti anche le testimonianze di _____ A _____ e _____ Me _____ riferite alla loro visita presso lo studio legale _____ dell'avv. _____ J _____. Essi vi si sono recati su incarico di AP 1 allo scopo di visionare documentazione relativa ai suoi averi svizzeri, e hanno visto gli

estratti bancari di S _____ 2 e O _____ 2, che quindi conterrebbero averi dell'attore. _____ M _____ ha peraltro riferito di avere a suo tempo rimproverato _____ G _____, osservando che avrebbe dovuto restituire il denaro perso a seguito dell'escussione dei pegni, senza che egli reagisse in alcun modo. Quest'ultima censura è irricevibile in quanto si limita a ripetere una tesi già esposta in prima sede in opposizione alle considerazioni pretorili, del tutto condivisibili, accertanti lo scarso valore probatorio di una simile affermazione. Per il resto, occorre osservare che entrambi i testi sono legati a AP 1 da rapporti professionali, e che quanto di loro conoscenza in relazione alla visita all'avvocato, avvenuta dopo l'insorgere del contenzioso con _____ G _____, è stato loro riferito dall'attore. La visita è difatti originata dalle rivendicazioni mosse dall'attore riguardo ai due conti in questione e dall'accordo raggiunto con _____ G _____ e il legale di quest'ultimo di poter visionare la documentazione (teste _____ A _____, verbale del 30 novembre 2015, p. 7; teste _____ Me _____, verbale 26 novembre 2015, p. 7-8 e 10; v. anche interrogatorio di AP 1, verbale del 22 marzo 2016, p. 10). Le loro dichiarazioni non possono dunque portare la prova delle tesi attoree.

E. 23

L'appellante rileva altresì come la costituzione di pegno vicendevole fra O _____ 2 e S _____ 2 sia avvenuta in modo da permettere a _____ G _____ di disporre della copertura necessaria per investire in borsa. S _____ 2 operava con denaro preso a prestito dalla banca (malgrado sull'altro conto vi fossero notevoli attivi), pagando conseguentemente interessi passivi e subendo ingenti perdite, mentre O _____ 2 e la rubrica _____ del conto S _____ 2 venivano gestiti molto prudentemente (v. teste _____ A _____, verbale del 30 novembre 2015, p. 8), assicuravano un reddito ben inferiore a tali interessi passivi e garantivano S _____ 2. Ciò dimostrerebbe che le due relazioni erano gestite diversamente e appartenevano a due persone diverse. La censura tuttavia non può essere accolta, proponendo elementi di carattere indiziario che non conducono alla dimostrazione di quanto l'appellante pretende. Due conti aventi diverse strategie d'investimento possono difatti essere riconducibili alla medesima persona, ritenuto che la costituzione di pegno vicendevole sarebbe stata necessaria se, come nel caso in esame, i conti fossero formalmente intestati a persone giuridiche diverse.

E. 24

Parimenti di carattere indiziario, come già evidenziato dal primo giudice e non debitamente contrastato con l'impugnativa (che si limita a considerazioni generiche e soggettive) è il conferimento di un atto di pegno gravante gli averi depositati su O _____ (n. _____) e OD _____ in favore della _____ SA, e il conferimento sugli stessi due conti di una procura generale in favore di AP 1. L'appellante rimprovera al Pretore di non aver spiegato perché tali operazioni sarebbero compatibili con la proprietà di _____ R _____ e/o _____ G _____, ma si ricorda che il primo giudice non è tenuto a dilungarsi su qualsiasi punto sollevato dalle parti o diffondersi in dettagliate spiegazioni su ogni singolo elemento di causa, purché indichi quali elementi ha posto alla base della propria decisione, ciò che nel caso concreto ha fatto. D'altronde, tutto si ignora dei rapporti di proprietà del ramo svizzero dell'impresa _____ (poiché l'appellante non lo spiega) e della citata operazione, che può essere fondata su particolari accordi raggiunti con _____ G _____, né si possono determinare i

rapporti di proprietà sui fondi in questione sulla base di una procura. Le relative considerazioni pretorili resistono pertanto alla critica.

E. 25

Con il gravame, l'appellante ribadisce l'importanza dei doc. Q e R. Il primo sarebbe evidentemente riferito a O _____ 2 e S _____ 2, in considerazione della data (10 novembre 2009), del riferimento a " _____ " (che secondo l'appellante, può essere solo _____ N _____), all'escussione del pegno (nella misura in cui l'e-mail indica che la banca ha venduto tutto al fondo del mercato), e all'avv. _____ J _____, presso il quale si trovava la relativa documentazione giusta quanto riferito dai testi _____ Me _____ e _____ Ar _____. Il secondo documento, contrariamente a quanto osservato dal Pretore, non sarebbe riferito a P _____, ovvero a una questione in quel momento già risolta (essendo la liquidazione di _____ G _____ avvenuta a novembre 2009). La sua redattrice, Ga _____, ha difatti osservato che, secondo quanto riferitole dal fratello AP 1, _____ G _____ aveva usato suoi soldi per rimediare a investimenti in perdita, e che la sua comunicazione era riferita a tali fatti. Le censure non sono atte a mutare il giudizio pretorile. L'e-mail di Ga _____ cui al doc. R è del tutto generica, e la relativa risposta di _____ G _____ menziona solamente P _____. La medesima teste ha peraltro spiegato che le sue conoscenze relative all'escussione dei pegni derivano da quanto riferitole dal fratello, e che precedentemente ella neppure sapeva che questi avesse soldi in Svizzera (verbale 21 marzo 2016, p. 4-5). Il doc. Q è invero più dettagliato e contiene svariati elementi compatibili con le tesi dell'attore, che possono lasciare ipotizzare un suo coinvolgimento con i fondi in questione. Il documento ciononostante non si riferisce esplicitamente a O _____ 2 o S _____ 2, né ai pegni, né alla proprietà di AP 1, né dimostra su quali conti o rubriche fossero depositati suoi averi, né tantomeno per quale ammontare, per cui esso non può dimostrare le tesi attoree.

E. 26

In sintesi, dagli atti risultano diversi elementi che lasciano supporre la presenza, su conti svizzeri gestiti da _____ R _____ e/o _____ G _____, di averi riconducibili all'attore, che possono essere confluiti, almeno in parte, nelle relazioni oggetto della presente causa. Non sono tuttavia emerse prove univoche e precise indicazioni relative a specifici conti, importi e movimentazioni, quanto piuttosto indizi e conclusioni basate su testimonianze incerte o di ridotto valore probatorio, ipotesi e deduzioni tutt'altro che incontrovertibili, considerata pure la verosimile esistenza, su vari conti, di averi appartenenti a _____ R _____ e/o _____ G _____ (v. ad esempio interrogatorio di AP 1, verbale del 22 marzo 2016, p. 6), senza che si possa ricostruire con la necessaria trasparenza l'origine, l'ammontare e la distribuzione degli averi di pertinenza delle varie persone coinvolte. In particolare, l'attore non ha specificato né tantomeno dimostrato quali conti e quali averi abbia ereditato dal padre presso il _____ e come essi siano stati movimentati, né ha dimostrato con la sufficiente gradazione probatoria l'esistenza e l'ammontare di suoi averi sui vari conti che hanno poi alimentato S _____ 2 e O _____ 2. L'assenza di una prova piena, le circostanze fumose e i dubbi che hanno indotto il Pretore a respingere la pretesa attorea emergono peraltro in modo lampante dal riassunto delle tesi esposto alle p. 20-24 del gravame, ove i vari passaggi risultano per la maggior parte non sufficientemente sostanziati e le relative conclusioni non si impongono con la chiarezza che l'appellante pretende.

E. 27

L'appellante postula l'assunzione in questa sede della lista di prove indicata alle p. 24 seg. dell'impugnativa (informazioni scritte ed edizioni documenti dalla controparte, da _____ G_____ e da _____), subordinatamente il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché assuma tali prove, poiché indebitamente respinte in violazione del suo diritto alla prova (art. 152 CPC). Esse, indipendentemente dal fatto che i conti siano intestati a un terzo, avrebbero chiari legami con la fattispecie e con l'attore sulla base delle prove già raccolte e sarebbero suscettibili di contenere elementi rilevanti ai fini della risposta al quesito pregiudiziale. Ciononostante, nella misura in cui l'appellante si limita a simili affermazioni del tutto generiche, senza indicare, per ciascuna prova richiesta, perché essa sarebbe rilevante e cosa dovrebbe dimostrare, le richieste probatorie sono irricevibili per carenza di motivazione. Va peraltro ricordato che il giudice può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (" apprezzamento anticipato delle prove "), e che un'istanza di edizione non può formare oggetto di una domanda inquisitoria o investigativa a mero scopo esplorativo per sapere quali documenti in possesso di terzi siano suscettibili di fornire materia di prova nel contenzioso fra le parti (divieto dell'inquisizione, o fishing expedition). Il richiedente vi può fare capo solo qualora si sappia quali siano i documenti invocati ed essi siano destinati a provare fatti conosciuti e allegati dalla parte richiedente (v. ICCA del 12 maggio 2006, inc. 12.2005.152, consid. 5).

E. 28

L'appellante menziona specificamente, nelle motivazioni del gravame, soltanto tre auspicati mezzi di prova (appello, p. 3-5, 11 e 14), per cui l'assunzione delle ulteriori prove, per le quali manca qualsivoglia argomentazione circa la loro rilevanza, è in questa sede esclusa. Quanto alle tre prove menzionate, la relativa motivazione è appena accennata, se non addirittura assente.

E. 29

Con riguardo all'edizione di documenti da _____, tale richiesta non era più contenuta nello scritto 7 dicembre 2016 con cui l'attore postulava l'assunzione della rimanente documentazione da AO 1e _____ G_____ i, ciò che costituisce una rinuncia implicita alla relativa prova. In ogni caso, la richiesta non potrebbe essere accolta. Nello specifico, l'appellante rileva la possibilità che la documentazione del conto I_____ comprenda documenti relativi al rapporto fiduciario in essere con la S_____ e permetta di determinare, sulla base di una ricostruzione concreta dei flussi di denaro, chi ne fosse il vero proprietario (v. p. 5 e 11 appello). A suo dire, tale richiesta non sarebbe indagatoria, poiché l'esistenza del conto è stata confermata da _____ Pi_____ e da esso risultano accrediti in favore di L_____ (doc. 10, avviso di accredito 16 marzo 2005) e dei conti oggetto della presente procedura. Queste affermazioni sono tuttavia soggettive, generiche e non sostanziate. Agli atti non vi sono prove attestanti che un conto denominato I_____ abbia alimentato O_____ 2 o S_____ 2, né l'appellante le indica. Come già sopra esposto (v. consid. 20, a cui si rinvia), nemmeno risulta un legame del conto I_____ con le persone coinvolte nella vertenza o menzionate dal teste _____ Pi_____, le cui dichiarazioni incerte non hanno trovato riscontri oggettivi. L'appellante nemmeno può essere seguito quando afferma che lo stesso Pretore avrebbe considerato come rilevante il rapporto fiduciario in essere con la S_____, avendo il primo giudice invece osservato che la circostanza non può essere

associata ai conti e ai fondi oggetto di questa causa (p. 9 dell'impugnato giudizio). La decisione pretorile di non ammettere ulteriori edizioni da _____ è pertanto condivisibile e merita conferma.

E. 30

L'appellante postula l'edizione degli avvisi di accredito 27 luglio 2004 corrispondenti all'ordine di bonifico di pari data trasmesso da _____ G_____ a _____ in favore di conti presso AO 1 e _____, ed emerso nell'edizione documenti relativa al conto M_____, ma nelle motivazioni non spiega concretamente quali flussi di denaro intende dimostrare, e per quali motivi, né rinvia puntualmente a relative argomentazioni di prima sede, limitandosi genericamente, a p. 4 in fondo dell'impugnativa, a indicare che l'acquisizione agli atti degli avvisi di accredito permetterebbe di determinare " l'esatta provenienza dei fondi confluiti sui conti ". Trattasi di una motivazione del tutto generica e insufficiente che non può essere presa in considerazione, di qui la sua irricevibilità.

L'ordine di bonifico 27 luglio 2004 riguarda peraltro unicamente il conto M_____ (già oggetto di edizione documenti), che secondo gli accertamenti pretorili ha alimentato sia i conti dell'attore presso _____, sia S_____ e D_____ presso AO 1 (la cui documentazione è già agli atti unitamente a quella di O_____ e OD_____, v. doc. B-E). Questi flussi di denaro non possono dimostrare alcunché nella misura in cui non è stato dimostrato che i fondi d'origine appartenessero all'attore, e non si vede dunque quali elementi decisivi potrebbero apportare gli eventuali avvisi di accredito ivi riferiti. In altre parole, l'afflusso di fondi da un conto terzo non può dimostrare alcunché se non si può chiarire (come non è stato fatto nella fattispecie) chi fosse l'ADE, e in che misura, di quel conto.

E. 31

L'appellante sostiene altresì che l'edizione documenti dalla controparte potrebbe portare conferma della sottoscrizione di procure a favore di suoi parenti e determinare a quali conti tale documentazione facesse riferimento, essendo ciò controverso fra i testimoni. Egli non indica tuttavia quali testimoni avrebbero fornito queste informazioni fra loro contraddittorie, venendo meno al suo onere di motivazione. Ad ogni modo il figlio dell'attore, _____, non ha saputo riferire con precisione quali fossero i conti in questione. Lo ha fatto _____ N_____, indicando che si trattava di S_____ e O_____ e non dei conti oggetto dell'escussione del pegno. Il medesimo teste ha osservato che le procure non sono state formalizzate a seguito della mancata ratifica di _____ G_____ (circostanza che l'appellante non contesta debitamente) e che sono conseguentemente state distrutte. Non si vede dunque quale risultato potrebbe apportare la postulata edizione di documenti, né la loro esistenza dimostrerebbe la proprietà di AP 1 sui fondi in questione e per quale ammontare.

E. 32

Ne discende che le richieste probatorie dell'appellante non possono essere accolte, e che la decisione del giudice di prime cure di negare la legittimazione attiva dell'attore dev'essere confermata, non essendo quindi necessario affrontare gli ulteriori temi sollevati da AO 1 nella sua risposta all'appello (ovvero l'impossibilità anche per l'avente diritto economico di un conto di agire contro la banca, o l'intervenuta prescrizione di pretese derivanti da un eventuale atto illecito).

E. 33

In conclusione, l'appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 5'562'000.-, pari all'incirca a fr. 6'100'000.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 55'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto delle spese e dell'IVA ma pure della manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa, sono quantificate in fr. 20'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 14 settembre 2018 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 55'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 20'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.